

STATUTO della Società Consortile
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA DEL SUD EST SICILIA
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FUNZIONI - SCOPI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita tra Enti pubblici e privati la Società Consortile a responsabilità limitata denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA DEL SUD EST SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, in forma abbreviata **"G.A.L. PESCA DEL SUD EST SICILIA S.C. A R.L."** - di seguito indicata altresì con la locuzione "Società Consortile", ai sensi:

- degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del Codice Civile;
- degli articoli 31-34 del Regolamento UE n. 1060/2021 e degli articoli 29-30 del Regolamento UE n. 1139/2021; e
- degli articoli 31-34 del Regolamento UE n. 1060/2021 e degli articoli 29-30 del Regolamento UE n. 1139/2021;
- del DDG n. 528/Pesca del 03 agosto 2023 emanato dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea, della Regione Siciliana, finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per partecipare alla selezione di Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.

ARTICOLO 2

SEDE

La Società Consortile ha sede legale nel Comune di Vittoria, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Società Consortile, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire altrove (e, altresì, modificare o sopprimere) uffici amministrativi, filiali, succursali, recapiti, agenzie, dipendenze, sedi operative o unità locali comunque denominate.

Spetta ai soci deliberare l'istituzione (e, altresì, la modifica o soppressione) di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede sociale in altro luogo, purché la sede sociale o quella secondaria siano situate nel territorio regionale della Sicilia.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della Società Consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe deliberate dall'Assemblea dei soci a norma di legge.

ARTICOLO 4

OGGETTO E SCOPI

La Società Consortile rappresenta un gruppo di Azione Locale (GAL), con finalità consortili, senza alcuno scopo speculativo e/o di lucro, non divide utili e persegue la realizzazione di tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo socio-economico sostenibile e territoriale nelle zone coinvolte nella Strategia di Sviluppo Locale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati.

In particolare, la Società Consortile assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale della Pesca" finalizzato all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

La Società Consortile opera nell'ambito del territorio dei comuni aderenti al Gruppo di Azione Locale "GAL DELLA PESCA DEL SUD-EST SICILIA".

La Società Consortile indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo sostenibile e socio-economico delle zone di pesca, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, con le seguenti finalità:

- valorizzare e consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità di pesca e acquacoltura;
- garantire che le comunità nelle zone di pesca e acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, rafforzando il dialogo tra società civile e istituzioni locali;

- mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valori ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- promuovere la cooperazione interregionale, nazionale e transnazionale tra le zone di pesca con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di migliori pratiche;
- rafforzare la competitività delle zone di pesca, e favorire la diversificazione delle attività mediante la promozione delle pluriattività dei pescatori, sostenendo le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo;
- valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di riferimento,
- valorizzare e commercializzare i prodotti locali e della pesca;
- favorire l'accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione;
- utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nella SSL;
- promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse alieutiche e naturali dei territori coinvolti nella SSL;
- svolgere attività di orientamento e formazione professionale;
- promuovere lo sviluppo turistico dei territori coinvolti nella SSL;
- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato e i prodotti locali;
- promuovere e offrire servizi di consulenza e assistenza alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche, realizzazione di studi e progetti di fattibilità, elaborazioni di piani finanziari e servizi per la valutazione tecnica ed economica delle iniziative;

- orientare e assistere le piccole e medie imprese nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto di riferimento della SSL nonché fornire servizi alle imprese;
- organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in Italia;
- promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti della SSL;
- fornire servizi e assistenza agli Enti locali e alle pubbliche amministrazioni;
- realizzazione di sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività e fornire assistenza per l'individuazione e utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nella Strategia di Sviluppo Locale;
- superare i modelli tradizionali e promuovere le catene di valore nei sistemi agroalimentari e filiere sostenibili;
- sensibilizzare le comunità locali per la riduzione dei consumi energetici lungo tutta la filiera (dai pescherecci ai porti) e quelle riferite allo sviluppo di nuove opportunità economiche derivanti dalla lotta ai cambiamenti climatici (ad es. biomassa blu);
- salvaguardare le risorse acquatiche e la biodiversità - incluso il contributo alla riduzione dei rifiuti marini e alla promozione dell'economia circolare nelle attività di pesca e acquacoltura e gestione delle aree marine protette, ad es. cercando di facilitare la collaborazione tra entroterra e aree costiere per garantire il buono stato;
- promuovere il turismo sostenibile ed eco-turismo, incentivando una migliore integrazione e coesistenza

tra questo settore e le attività di pesca e acquacoltura - sempre nell'ottica della massima sostenibilità - contribuendo significativamente come fonte aggiuntiva al reddito degli operatori;

- promuovere l'innovazione e la ricerca per favorire la diffusione di conoscenza, la raccolta di dati e informazioni, sperimentare azioni pilota, promuovere innovazioni di processo e prodotto a supporto delle attività di pesca e acquacoltura, sviluppare nuovi sbocchi di mercato, trasferire e testare innovazioni tecnologiche;
- favorire il ricambio generazionale, l'imprenditorialità, la formazione, la diversificazione delle attività, l'inclusione sociale, promuovendo l'attrattività di queste professioni verso giovani, donne e migranti come fattore determinante per contrastare l'invecchiamento della forza lavoro, la dispersione delle conoscenze e lo spopolamento delle aree costiere;
- implementare l'animazione e la promozione dello sviluppo costiero;
- valorizzare e commercializzare prodotti ittici ed agroalimentari tipici locali;
- conservare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
- svolgere consulenze e ricerche in campo socio-economico, architettonico, storico-artistico, territoriale e ambientale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, La Società Consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché stipulare accordi, assumere partecipazioni e interessenze in società che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi della Società Consortile, aderire alla costituzione di nuove società o società esistenti con altre imprese operanti nello stesso settore.

La Società Consortile potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, a valere dei seguenti fondi strutturali o programmi comunitari:

- Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);

- Programmi di cooperazione quali il Programma INTERREG V-A Italia-Malta, ENPI CBC MED - Bacino del Mediterraneo.

Conclusa l'attuazione della sopracitata SSL, la Società Consortile potrà continuare a operare quale "gruppo di azione locale per la pesca" anche nel prossimo periodo di programmazione, candidandosi ad attuare opportune strategie di sviluppo territoriale di tipo partecipativo nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), e parimenti nei periodi successivi.

TITOLO II

I SOCI

ARTICOLO 5

SOCI

Possono aderire alla Società Consortile soggetti pubblici e privati, Enti Locali, Università, Istituti di Ricerca e Formazione, Enti Pubblici di interesse economico e territoriale, Istituti di credito, imprese, associazioni, cooperative, consorzi, associazioni di categoria, che possano partecipare o contribuire utilmente al raggiungimento degli scopi sociali.

REQUISITI

I Soci sottoscrittori dell'atto costitutivo assumono la qualità di Soci Fondatori.

Ciascun socio si impegna a concorrere alle attività della Società Consortile e a sostenere, per le proprie possibilità, programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto, nonché dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti.

Al fine di garantire l'espressione equilibrata dei vari attori socioeconomici del territorio, conformemente ai principi che presidono l'attuazione dell'art. 8 del Regolamento UE n. 2021/1060, la compagine sociale è costituita da Soci appartenenti ad almeno uno dei seguenti Ambiti:

- Ambiente;
- Turismo;
- Settore produttivo (imprese);
- Governance;
- Ricerca e Innovazione;
- Formazione;
- Inclusione sociale.

Ciascun soggetto, pubblico o privato, può aderire al partenariato in qualità di socio, se apporta del capitale sociale, o di partner, ove non abbia i requisiti per essere socio, con funzioni meramente di supporto, escluso ogni diritto patrimoniale e/o amministrativo.

Ogni socio si impegna:

- a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività della Società Consortile;
- a collaborare con la Società Consortile per il perseguimento e la realizzazione delle finalità statutarie;
- a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi societari.

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei casi in cui il socio:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei Regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società Consortile è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Alla Società Consortile devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e/o indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni relative al domicilio e al nome del legale rappresentante deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo; resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 6
CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale della Società Consortile è pari a Euro (Euro), diviso in quote ai sensi di legge. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Società Consortile, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 7
PRELAZIONE

Le quote sono liberamente trasferibili esclusivamente per atto tra vivi e a titolo oneroso, salvo quanto in appresso e, comunque, previo il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") e "quota" (o "quote") si intende, ai fini dell'interpretazione del presente articolo, la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa (in caso di trasferimento parziale) e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. Inoltre, nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, nonché costituzione di diritti reali minori o di garanzia.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi non soci, per atto tra vivi, la propria quota o parte di essa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, dando priorità ai soci appartenenti allo stesso ambito e solo in secondo luogo ai soci appartenenti ad ambiti differenti; in tal caso, il socio che intenda alienare deve informare, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese al rispettivo domicilio ivi indicato e l'organo amministrativo, all'uopo precisando il nome dell'acquirente o del cessionario, il prezzo e le relative modalità di pagamento o il valore della quota.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, al socio offerente e all'organo amministrativo, se intendano esercitare il diritto di prelazione. Se più soci intendano avvalersi del diritto loro accordato, essi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alla quota rispettivamente posseduta, salvo diverso accordo fra i soci suddetti.

La mancata comunicazione nel termine indicato si considera come rinuncia al diritto di prelazione e quindi la quota offerta potrà essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare. Se nessun socio eserciti la prelazione con le

modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile nel termine di 120 (centoventi) giorni.

In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, a seguito dell'esercizio della prelazione, sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo della cessione, a seguito dell'esercizio della prelazione, sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del circondario nel cui ambito la società ha sede, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione nella determinazione del valore delle partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

È in facoltà dell'alienante rinunciare al trasferimento qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto, entro 10 (dieci) giorni dalla conoscenza della determinazione del valore della quota.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio assume gli obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2603, n. 3, c.c.

ARTICOLO 9 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

ARTICOLO 10 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e/o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale

sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge e/o dal presente Statuto, dell'organo di controllo e/o del Revisore legale dei conti;
- 4) le modificazioni del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione del FEAMPA, quale programma pluriennale dell'associazione;
- 7) l'approvazione delle modifiche sostanziali che eventualmente dovessero essere ritenute necessarie per portare a compimento la Strategia di Sviluppo Locale;
- 8) l'approvazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615-ter, 2 comma, del Codice Civile, del versamento da parte dei soci di contributi in denaro, sia una tantum che periodici, per il funzionamento della Società e lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima. La ripartizione di detti contributi dovrà essere proporzionale alla partecipazione.

Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate con il metodo Assembleare.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla propria partecipazione; il tutto salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2466 del Codice Civile.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea deve essere convocata:

- per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura di detto esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società oppure quando la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi, l'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nei modi di legge;

- oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi richiesti dal presente Statuto.

Per essere ammessi a partecipare all'Assemblea, i soci dovranno risultare iscritti nel Registro delle Imprese.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), i luoghi audio-

video collegati a cura della società, ove dalla stessa predisposti, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ove nominato; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, anche da un membro dell'organo amministrativo, con l'osservanza delle formalità richieste dall'articolo 2372 del Codice Civile in tema di società per azioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e delle eventuali deleghe.

La presidenza dell'Assemblea al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati, ovvero al consigliere più anziano.

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti (anche non soci).

L'Assemblea - a eccezione dei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo e ove lo ritenga opportuno - nomina un segretario anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

La costituzione, le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Nei casi di legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE E ADOZIONE DELLE DECISIONI

L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata A.R. a ciascun socio, a ciascun Amministratore e a ciascun componente dell'organo di controllo (ove nominato), presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La convocazione può essere anche spedita all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'interessato avrà preventivamente comunicato alla società, dall'indirizzo

di posta elettronica certificata della società risultante dal Registro delle Imprese.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In assenza di regolare convocazione, in ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la relativa deliberazione s'intende adottata, ai sensi dell'articolo 2479-bis, quinto comma, del Codice Civile, quando a essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e membri dell'organo di controllo (ove istituito) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o l'organo di controllo (quest'ultimo ove nominato) non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà dell'intero capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale, e non già con riferimento al capitale sociale rappresentato in Assemblea, salvi eventuali quorum inderogabili di legge.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza o le modalità di intervento non richiedano l'appello nominale.

ARTICOLO 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre consiglieri sino a un massimo di undici consiglieri, nel rispetto dei limiti e delle percentuali stabilite dal bando in riferimento agli Ambiti o categorie rappresentate; tale numero è stabilito dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri prima della scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Qualora il numero di consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, che non possono appartenere alla medesima categoria (o Ambito) di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La prima nomina è effettuata in sede di costituzione ed è indicata nell'atto costitutivo.

La loro durata in carica è pari a quello del Consiglio stesso e il loro mandato è rinnovabile. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione.

È fatto divieto ai componenti privati del Consiglio di Amministrazione di essere destinatari ultimi degli interventi previsti dalla Strategia di Sviluppo Locale che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione soggetti che siano stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, per reati contro la Pubblica Amministrazione; rinviati a giudizio per associazione a delinquere con l'aggravante della natura mafiosa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da un quinto degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata e/o posta elettronica anche certificata, da inviarsi non meno di cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica anche certificata, almeno due (2) giorni prima dell'adunanza, purché vi sia prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la durata e la gestione della Società Consortile.

Il Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato da una struttura tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare sono individuate le figure previste nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023:

- un Direttore con funzioni di Direzione e Controllo dei progetti di cui alla SSL e della Società e di vigilanza sul rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in merito alla regolarità delle operazioni svolte dalla società;

- un Coordinatore Tecnico che darà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione assicurando il coordinamento della SSL e della Società;

- un Responsabile Amministrativo-Finanziario che curerà tutti gli aspetti amministrativi e finanziari connessi all'attuazione della SSL, in relazione al Piano finanziario e alle disponibilità derivanti da eventuali altri progetti che dovessero essere finanziati al GAL DELLA PESCA;

- un Responsabile delle attività di Animazione e Promozione che curerà tutti gli aspetti connessi al coinvolgimento attivo delle comunità locali, alle azioni di comunicazione e informazione della SSL.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e può pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo Statuto dovessero eventualmente riservare all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico/Comitato Esecutivo che agisce per delega dello stesso e ne determina le competenze e le attribuzioni.

Il domicilio dei consiglieri, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 13

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai due Amministratori, questi ultimi con firma disgiunta o congiunta secondo quanto convenuto all'atto della nomina; spetta altresì, ma nei limiti

della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.

Costoro (Amministratore unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione e due Amministratori) possono nominare Direttori Generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di atti.

ARTICOLO 14

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

La struttura tecnica è costituita dalle figure professionali del Direttore, del Coordinatore Tecnico, del Responsabile amministrativo-finanziario (in sigla, RAF) e del Responsabile delle attività di animazione e promozione (nel proseguo più semplicemente chiamato ANIMATORE), individuate mediante selezione pubblica dal partenariato del GAL PESCA in fase di presentazione della SSL e in sede di candidatura.

Le funzioni e attribuzioni del Direttore, del Coordinatore Tecnico, del RAF e dell'Animatore, potranno essere ulteriormente specificate nei regolamenti interni, fermo restando che ulteriori competenze possano derivare da documenti, dispositivi e manuali operativi di attuazione del FEAMPA PO 2021-2027.

L'Organo decisionale del GAL PESCA dovrà monitorare sull'attività del Direttore, Coordinatore Tecnico, del Responsabile Amministrativo-Finanziario e dell'Animatore, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli interventi nei modi e nei tempi previsti dalla SSL.

Il GAL PESCA potrà incaricare altro personale selezionato mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti, per le seguenti attività:

- supporti amministrativi e di gestione finanziaria delle attività svolte direttamente dal GAL PESCA e dai beneficiari finali degli interventi messi a bando;
- segreteria operativa e servizi di contabilità;
- supporto tecnico giuridico ed economico per la fase di valutazione dei progetti afferenti ai bandi emanati dal GAL PESCA;
- supporto tecnico per la fase di revisione dell'attività amministrativa in ottemperanza all'obbligo della separazione delle funzioni;
- altro tipo di supporto ritenuto necessario per la gestione degli interventi realizzati in attuazione della SSL e in ottemperanza alle procedure individuate dall'O.I. (Dipartimento della Pesca Mediterranea) nei propri manuali attuativi.

ARTICOLO 15

CONFLITTO DI INTERESSI

Il consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha interessi in conflitto con quello del G.A.L. Pesca, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

L'incarico di Direttore, Coordinatore Tecnico, Responsabile Amministrativo-Finanziario e Animatore, è del tutto incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitti con tale funzioni.

La presenza di eventuali conflitti dovrà essere verificata prima della sottoscrizione dei contratti.

In tutti i casi si fa riferimento a quanto previsto nella S.S.L. e nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023.

ARTICOLO 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora sia richiesto dalla legge o lo reputino opportuno i soci, questi, con apposita decisione, nomineranno un organo di controllo o un revisore legale dei conti, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo, a scelta dell'Assemblea in sede di nomina, sarà costituito in forma monocratica o collegiale e potrà svolgere - ove consentito dalla legge - anche la revisione legale dei conti della società; in tal caso il o i suoi componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge.

Sempre a scelta dell'Assemblea in sede di nomina, il revisore legale dei conti potrà svolgere - ove consentito dalla legge - anche la funzione di organo di controllo.

In caso di nomina, all'organo di controllo si applicano, ai sensi del quinto comma dell'art. 2477 del Codice Civile, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

I componenti dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti sono tenuti a comunicare alla società, sempre mediante lettera raccomandata A.R., eventuali riferimenti di posta elettronica certificata, nonché eventuali variazioni di domicilio depositate presso il

competente Ufficio del Registro delle Imprese, da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni da detto deposito.

TITOLO V
SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

ARTICOLO 17
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società consortile si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dallo statuto, o per volontà dei soci manifestata in assemblea.

In tale ultimo caso l'assemblea, con la maggioranza di legge, provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Si applicano le norme di cui agli artt. 2448 ss. c.c.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 18
CLAUSOLA FINALE

Al fine di prevenire rischi di infiltrazioni mafiose la società espleta l'attività di competenza in materia di appalti forniture e servizi nel rispetto del Dl 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto del Protocollo di Legalità della Regione Siciliana del 12/07/2005.

Tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, è regolato dalle norme del codice civile e delle leggi speciali dettate in materia di società a responsabilità limitata e di società consortili.

Si applicano inoltre tutte le norme previste dal nell'Avviso pubblico approvato con DDG n. 528/Pesca del 03/08/2023 finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per partecipare alla selezione di Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD), ai sensi degli articoli 31-34 del Regolamento UE n. 1060/2021 e degli articoli 29-30 del Regolamento UE n. 1139/2021.